PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO "AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH FOR RISK ASSESSMENT AND PREVENTION OF LOW BACK PAIN: TOWARDS PRECISION SPINE CARE"

tra

Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (di seguito indicato anche come "**FPUCBM**" e/o "**Capofila**") con sede legale in Via **Álvaro del Portillo, 200, 00128 Roma**, Codice Fiscale **96493500589** e Partita IVA **16328971003,** nella persona del procuratore, **Dott. Gianfilippo Capriotti**, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (qui di seguito indicata anche come "**AOU**" e/o "**UO2**" o "**Unità Operativa 2**") con sede legale in **Sassari**, Viale San Pietro 10, Codice Fiscale **/** Partita IVA 02268260904, nella persona del **Direttore Generale, Dott Antonio Lorenzo Spano, domicialiato per la carica presso la medesima**

di seguito indicate anche singolarmente come "la **Parte**" e congiuntamente come "le **Parti**"

Premesso che:

a) **FPUCBM** ha presentato domanda per il finanziamento del progetto di ricerca dal titolo **"An artificial intelligence approach for risk assessment and prevention of low back pain: towards precision spine care", codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376692** (di seguito denominato per brevità il "**Progetto**"), nell'ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 – Componente 2, Investimento 2.1 Valorizzazione e Potenziamento della Ricerca Biomedica del SSN (di seguito denominato per brevità il "**Bando**");
b) con nota del Ministero della Salute del **13/12/2022** pervenuta a mezzo WorkFlow ricerca, è stata comunicata l'ammissione a finanziamento del Progetto per un importo di euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00), (di seguito per brevità denominato il **"Finanziamento"**);
c) il Ministero della Salute e la Regione Lazio, unitamente al PI, hanno sottoscritto in data **14/12/2022** la Convenzione (di seguito denominata anche "**convenzione**", sub. Allegato 1 al presente Protocollo d'Intesa che qui si intende integralmente richiamata) volto a regolamentare termini e condizioni, anche economiche, per lo svolgimento del Progetto. In particolare la Convenzione disciplina: (i) lo svolgimento del Progetto ad opera del Capofila e dell'Unità Operativa, ognuno per le parti di propria competenza e secondo quanto indicato nel Progetto, e (ii) modalità e termini di erogazione del Finanziamento di cui al punto b) che precede, nonché le procedure di rendicontazione delle spese;
d) La Regione Lazio in qualità di Destinatario Istituzionale ha stipulato con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e con presa visione del P.I. la Convenzione Operativa per la realizzazione del Progetto (di seguito anche "**Convenzione Operativa**",

sub. Allegato 2 al presente Protocollo che qui si intende integralmente richiamata) dal titolo "**An artificial intelligence approach for risk assessment and prevention of low back pain: towards precision spine care", codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376692, CUP Master F83C22002470001**. La suddetta Convenzione Operativa, prevede che il Progetto sia svolto, sotto il coordinamento del Capofila, dal Capofila medesimo e dalle Unità Operative previste dal Progetto stesso. La medesima Convenzione disciplina l'erogazione del contributo al Capofila, subordinando la stessa alla positiva valutazione dei rendiconti, da trasmettere periodicamente al Ministero della Salute

e) le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, gli obiettivi, la direzione ed il coordinamento, il finanziamento dei singoli programmi che lo costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, dei programmi medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza;

f) le Parti intendono, con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito denominato per brevità il "**Protocollo**") disciplinare modalità e termini della collaborazione tra le medesime al fine della realizzazione del Progetto, nel rispetto dei termini di cui alla Convenzione, del Bando e dell'Avviso Pubblico del 20 aprile 2022.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte ed integrante del presente Protocollo. In particolare le Parti dichiarano di accettare integralmente il contenuto della Convenzione, impegnandosi quindi al pieno rispetto del medesimo.

Articolo 2

2.1 Le Parti confermano i nominativi del Responsabile Scientifico del Progetto e delle singole Unità Operative rispettivamente, quali responsabili scientifici (di collettivamente i "**Responsabili Scientifici**") i seguenti:
- quanto FPUCBM: **Prof. Gianluca Vadalà**
- quanto l'Unità Operativa 2: **Prof. Carlo Doria**

2.2 Le Parti si impegnano a svolgere il Progetto nel pieno rispetto delle normative applicabili e previo ottenimento nelle necessarie autorizzazioni – se richiesto dalla natura dello stesso – da parte delle Autorità competenti (i.e. Comitato Etico e/o IACUC). In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi, ove dalla natura delle attività di cui al Progetto si rendessero necessari:
- per il trasferimento dei dati e/o materiali;
- per la regolamentazione dell'accesso di personale di una Parte presso le strutture dell'altra.

2.3 In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano espressamente – ciascuno per quanto di competenza - al rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4.4 e 5 della Convenzione.

Articolo 3

3.1 Il Protocollo entra in vigore alla data della sua ultima sottoscrizione e manterrà pieno vigore ed efficacia fino al termine del Progetto, salvo eventuali proroghe -in forma scritta- necessarie al completamento delle attività progettuali, come dettagliato nel comma successivo.

3.2 Le Parti convengono che in caso di proroga del Progetto, secondo i termini indicati nella Convenzione, il presente Protocollo si intende prorogato per un periodo di egual durata; del pari, in caso di cessazione anticipata del Progetto e/o della Convenzione, anche il presente Protocollo si intenderà cessato in pari data.

Articolo 4

4.1 Le Parti convengono che il Finanziamento sarà erogato All'Unità Operativa con le modalità e i termini di cui all'art. 10 della Convenzione, che le stesse di chiarano di conoscere ed accettare.

4.2 Quanto alla quota di Finanziamento spettante all'Unità Operativa, come quantificata in sede di Progetto, sarà erogata secondo le medesime modalità previste ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.

4.3 Gli importi saranno erogati tramite bonifico bancario alle coordinate trasmesse dall'Unità Operativa entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta erogazione da parte del Destinatario Istituzionale, previo ricevimento di apposita richiesta, da trasmettere ai contatti di cui al successivo art. 14.1, recante il riferimento al presente Protocollo e l'indicazione del CUP, utilizzando i seguenti riferimenti bancari:

Nome del Beneficiario	*Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*
Indirizzo del Beneficiario	*Viale San Pietro,10 - Sassari*
Nome della banca	*Banco di Sardegna*
Indirizzo della Banca	*Sassari Via Rolando*
Numero di conto corrente bancario	*C/C n° 000070188747*
Codice IBAN	*IT 75 E 01015 17201 0000 70188747*
Codice SWIFT o numero di filiale	*CIN E – CAB 17201* *ABI 01015*
Numero Codice Fiscale/P. IVA	*02268260904*
Indirizzo e-mail	*fatturazione@pec.aou.ss.it – protocollo@pec.aou.ss.it*

I trasferimenti delle quote di Finanziamento da **FPUCBM** all' Unità Operativa avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

4.4 Le Parti convengono che l'erogazione della quota di Finanziamento all'Unità Operativa di cui agli articoli che precedono sia subordinata a:
- la trasmissione da parte dell'Unità Operativa, nella persona del Responsabile Scientifico delle relazioni intermedia e finale, nonché della rendicontazione economica (di cui agli artt. 7 e 8 della Convenzione di seguito denominate le "**Relazioni**" e con riferimento anche a quanto specificato nell'art. 5 del presente Protocollo), entro, rispettivamente: (i) relazione intermedia 12 (dodici) mesi dall'inizio dell'attività di ricerca e (ii) relazione finale 24 (ventiquattro) dall'inizio dell'attività di ricerca. Per le ulteriori fasi di monitoraggio si rinvia all'art.5 del presente Protocollo.
-l'effettivo ricevimento delle somme di cui all'art. 4.1 da parte di **FPUCBM**.

L'Unità Operativa con la sottoscrizione del presente Protocollo si impegna, inoltre, a trasmettere semestralmente al Capofila un report economico di sintesi attestante lo stato di avanzamento dell'impegno del budget così come approvato dal Ministero della Salute.

4.5 Con particolare riferimento alle Relazioni, le Parti riconoscono che il Ministero, come previsto – oltre al resto - agli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 14 si riserva la facoltà di sospendere e/o non erogare quote parte di Finanziamento e/o eseguire ulteriore istruttoria ministeriale qualora le stesse non siano complete e/o non rispettino i predetti termini di consegna e/o non siano idonee a dimostrare la corretta realizzazione del Progetto.

4.6 La sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione del Finanziamento da parte del Ministero determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, di **FPUCBM** dall'obbligo retrocessione degli importi previsti per l'Unità Operativa.

4.7 **FPUCBM** si riserva in ogni caso di non corrispondere in favore dell'Unità Operativa la quota di Finanziamento spettante alla stessa in caso di mancato adempimento di queste ultime agli obblighi di cui alla Convenzione e al presente Protocollo.
È in ogni caso fatto salvo il diritto di **FPUCBM** il richiedere il maggior danno eventualmente patito.

Articolo 5

Ai sensi dell'art.4 della Convezione Operativa il Capofila, per conto del Destinatario Istituzionale, è delegato ad operare sul sistema informatico "ReGiS, dovrà quindi:

- registrare in "ReGiS" su base almeno bimestrale, entro 10 giorni successivi all'ultimo giorno del periodo considerato, i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma

dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 da parte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero;

- trasmettere alla Regione, allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi), i dati sull'avanzamento tecnico-scientifico del progetto corredato di documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili e delle verifiche sullo stato di avanzamento del progetto.

Il Capofila, in accordo con il Destinatario Istituzionale, ha delegato le Unità Operative ad inserire la documentazione relativa alla rendicontazione economica sulla piattaforma ReGiS. Le Unità Operative saranno tenute meramente al caricamento della citata documentazione non già alla validazione delle spese che sarà di competenza del Capofila.

Tutto ciò considerato, le Unità Operative con la sottoscrizione del presente Protocollo si impegnano a produrre su base bimestrale, entro 4 giorni lavorativi successivi al giorno del periodo considerato, i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento.

Articolo 6

6.1 Le Parti riconoscono ed accettano che il Ministero, in ossequio alle previsioni di cui alla Convenzione, ha facoltà di chiedere informazioni e documentazione integrativa in ogni momento ed anche durante lo svolgimento del Progetto.

Articolo 7

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura invenzioni e/o know-how e/o materiali e/o beni acquisiti indipendentemente e/o precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo, coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale nella titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisisce alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo (di seguito denominato il "**Background**"), fermo restando che ciascuna Parte avrà facoltà di utilizzare il Background eventualmente ricevuto dall'altra Parte per le sole finalità previste del Progetto, ove necessario.

7.2 Ciascuna Parte resterà unica titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, *know-how* e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula del presente Protocollo ("*Background*");
- alle proprie conoscenze parallele, cioè generate durate il periodo di validità del presente Protocollo ma non oggetto dello stesso ("*Sideground*").

7.3 La proprietà dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra il Capofila ed il Ministero della Salute.

7.4 Ciascuna delle Parti sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati, fatti salvi i diritti di eventuali terze parti in virtù di accordi pre-esistenti, sui prodotti o sulle metodologie o sulla parte di detti risultati, prodotti o metodologie da essa generati nell'ambito del progetto oggetto del presente accordo. Nel caso di risultati generati congiuntamente da più Parti e per i quali non sia possibile separare i contributi delle singole Parti, la proprietà relativa a detti risultati s'intenderà congiunta e suddivisa in quote derivanti dal contributo intellettuale e realizzativo prestato da ciascuna Parte nel conseguimento di detti risultati.

7.5 Le Parti comproprietarie concorderanno tra di loro, con separato accordo scritto la ripartizione e i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà, i termini e le modalità per la protezione, l'uso e sfruttamento e/o di concessione a terzi di diritti su tali risultati congiunti.

7.6 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del Codice della proprietà industriale.

7.7 Le Parti prendono atto che, ai sensi della Convenzione, i soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale hanno la possibilità di fruire dei Risultati, previa richiesta al Capofila e al Ministero della Salute.

7.8 Fermo quanto precede, le Parti si impegnano a dare preventiva comunicazione al Ministero in caso di trasferimento a terzi dei Risultati.

7.9 Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcun modo e forma la denominazione sociale, i marchi, i loghi o altri segni distintivi dell'altra Parte senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

7.10 Le Parti potranno procedere alla pubblicazione dei Risultati (di seguito denominata la "**Pubblicazione**"), rispettando i termini che seguono, al fine di valutare la presenza di eventuali informazioni confidenziali e/o pregiudizievoli. La Parte che intende procedere alla Pubblicazione si impegna a trasmettere all'altra Parte la bozza confidenziale dell'eventuale Pubblicazione almeno 30 (trenta) giorni prima della sua divulgazione al pubblico. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta bozza, tale Parte potrà: (i) rilasciare il consenso scritto alla Pubblicazione; (ii) chiedere l'eliminazione delle parti ritenute pregiudizievoli e/o divulgative di informazioni confidenziali. Resta inteso che, in assenza di un espresso diniego alla Pubblicazione entro il menzionato termine di 30 (trenta) giorni, la Pubblicazione si riterrà autorizzata. In ogni caso, in ogni Pubblicazione, ciascuna Parte si impegna a dare atto del contributo dell'altra.

7.11 Ai sensi dell'art. 13.5 della Convenzione, le Pari dichiarano di essere consapevoli che tutte le Pubblicazioni dovranno essere svolte in regime di open-access, non potendo le medesime essere rese accessibili mediante pagamento per la consultazione. L'eventuale violazione del presente disposto importa una decurtazione del 25% (venticinque per cento) del Finanziamento. Il Ministero della Salute non riconoscerà l'eleggibilità del costo delle pubblicazioni, qualora dalle verifiche effettuate risultasse anche solo parzialmente non attuato quanto disposto.

7.12 Le Parti si impegnano, nelle Pubblicazioni, ad indicare che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicita dichiarazione che reciti: "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU-PNRR M6C2 – Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSB*", nonché a riportare l'emblema dell'Unione Europea e il codice Progetto. Qualsiasi ulteriore documento prodotto inerente al Progetto di ricerca dovrà contenere l'indicazione che lo stesso è stato ottenuto con il finanziamento del Ministero della Salute

7.13 Le Parti dichiarano di accettare che il Ministero possa procedere alla diffusione di un estratto del Progetto e dei Risultati, nonché delle Pubblicazioni, secondo quanto previsto all'art. 13.7 della Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano sin da ora a garantire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto anche online, sul web e tramite social media.

Articolo 8

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del presente Protocollo è condizionata all'esistenza del Progetto, con la conseguenza che il venire meno di tale attività di ricerca, per qualsiasi causa determinerà la risoluzione di diritto del Protocollo.
Inolte, ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il Protocollo qualora l'altra Parte violi gli obblighi derivanti dallo stesso e non vi ponga rimedio entro 30 (trenta) giorni dalla diffida ad adempiere inviatale dalla Parte non inadempiente.

8.2 Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Protocollo previa comunicazione scritta, da inviare all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso a norma del comma precedente, la FPUCBM avrà il diritto di ricevere da UCBM il corrispettivo per l'attività già svolta sino a quel momento.

Articolo 9

9.1. Tutta la documentazione e le informazioni che verranno acquisite dalle Parti nell'ambito ed in esecuzione del presente Protocollo (di seguito denominate "Informazioni Confidenziali") non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà), fatta eccezione per il caso in cui:
a) il loro utilizzo o la loro divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio;
b) le stesse erano a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
c) sono state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto del presente Protocollo;
d) erano in pubblico dominio all'atto della divulgazione alla Parte ricevente;
e) sono state lecitamente ottenute o autonomamente create da terzi.

9.2. Il presente articolo resterà valido ed efficace per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o al venir meno, per qualsiasi altro motivo, dell'efficacia del Protocollo.

Articolo 10

10.1 In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito denominato il "Regolamento UE"), tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Protocollo e del Progetto saranno trattati rispettivamente da ciascuna per le sole finalità indicate nel Protocollo e nel Progetto ed in modo strumentale all'espletamento degli stessi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

10.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Progetto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Protocollo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Progetto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento da allegarsi al presente Protocollo ed a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Articolo 11

11.1 Altresì, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "GDPR") e dell'attuativo D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Protocollo saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Codice Privacy, (così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) norme denominate congiuntamente anche "Normativa privacy" e GDPR, il Capofila e le Unità Operative sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e per le sole finalità connessi

all'effettuazione del Progetto oggetto del presente Protocollo, Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei propri interessati.

11.2 Nell'instaurazione ed esecuzione del Progetto, il Capofila e le Unità Operative compiono, ex art. 4 del GDPR, operazioni di trattamento dei dati, ossia attività di "raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione" (il "Trattamento").

11.3 Resta inteso che ciascun Titolare del Trattamento – in conformità alla normativa applicabile - dovrà predisporre la propria informativa al trattamento dei dati nonché, se applicabile e necessario, il modello di raccolta del consenso utili per l'espletamento delle attività del Progetto, il tutto in conformità e se secondo quanto approvato e condiviso dal competente Comitato Etico e in base alle indicazioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

11.4 Ciascuna Parte è responsabile della conservazione dei documenti di cui sopra, in assenza dei quali non potrà procedere con l'arruolamento, fatto salvo il caso in cui l'acquisizione non venga differita per motivi consentiti dalla normativa.

11.5 Le Parti garantiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, che il Trattamento dei dati personali, anche eventualmente particolari ex art. 9 del GDPR acquisiti e/o trasmessi in ragione del presente Protocollo, è improntato ai principi di "liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza" secondo quanto previsto dall'art. 5 del GDPR.

11.6 Le Parti si impegnano altresì, ciascuno per quanto di propria competenza, ad adottare misure tecniche e organizzative tali da assicurare un grado di sicurezza adeguato al livello di rischio del Trattamento previamente individuato (art. 32 del GDPR). Ciascuno, per quanto di propria competenza, si impegna inoltre a rendere i dati personali acquisiti "pseudonomizzati" attraverso la generazione di un codice alfanumerico (es AB001, o altro) e a trasmetterli solo tra i responsabili e collaboratori di progetto delle rispettive Parti. I dati potranno essere comunicati e diffusi all'esterno in forma rigorosamente anonima e/o aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabile i soggetti partecipanti al Progetto e potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, le Parti si impegnano ad adottare adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti.
le rispettive Parti. I dati potranno essere comunicati e diffusi all'esterno in forma rigorosamente anonima e/o aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabile i soggetti partecipanti al Progetto e potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, le Parti si impegnano ad adottare adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti.
Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.

11.7 Qualora nell'ambito di esecuzione del Progetto le Parti dovessero trovarsi nella condizione di dover trattare i dati personali di una, o di entrambe le Parti, i soggetti coinvolti si impegneranno sin d'ora a regolamentare le proprie posizioni a farsi designare Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto scritto. Resta inteso che ogni Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti - per quanto di ragione - da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia di privacy e addebitabile alla propria condotta.

Articolo 12

12.1 Le Parti dichiarano di garantire nei confronti dei propri dipendenti l'attuazione e il rispetto delle previsioni normative contenute nel D. Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 13

13.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

13.2 Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che sia il Capofila sia le Unità Operative hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("Modello Organizzativo") ed un Codice Etico ("Codice Etico"), liberamente consultabili sui rispettivi siti internet, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell'esecuzione del presente Protocollo.

La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Protocollo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Articolo 14

14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni relative al presente Protocollo e al Progetto dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- quanto a **FPUCBM**:
  - questioni su aspetti contrattuali e ammnistrativi: ServiziLegali@policlinicocampus.it; GrantOffice@policlinicocampus.it
  - questioni su aspetti scientifici: g.vadala@policlinicocampus.it
  - questioni su aspetti di rendicontazione: g.capriotti@policlinicocampus.it

- quanto all'Unità Operativa 2:
  - questioni su aspetti contrattuali e ammnistrativi: Dott.ssa Graziella Sanna graziella.sanna@aouss.it
  - questioni su aspetti scientifici: Prof. Carlo Doria carlo.doria@aouss.it
  - questioni su aspetti di rendicontazione: Dott.ssa Luisa Carlini luisa.carlini@aouss.it

Dott. Daniele Soggiu daniele.soggiu@aouss.it

14.2 L'Unità Operativa si impegna in ogni caso ad adempiere ad eventuali ulteriori richieste (i.e. comunicazioni, relazioni, modalità di rendicontazione) che **FPUCBM** dovesse ricevere dal Ministero, conformemente alle tempistiche, alle procedure e agli strumenti adottati da quest'ultimo.

Articolo 15

15.1 Il mancato rispetto dei termini del presente Protocollo di una Parte dovuto a qualsiasi causa, definibile come evento di forza maggiore, che sfugga al controllo di tale Parte, non costituirà violazione del presente Protocollo.
Tale Parte sarà giustificata per la mancata esecuzione del presente Protocollo per l'intera durata del suddetto evento di forza maggiore, fermo restando, comunque, che venga comunicato per iscritto all'altra Parte e che la Parte faccia ogni ragionevole sforzo per superare tale evento di forza maggiore.

Articolo 16

16.1 Ciascuna Parte dovrà ottenere il consenso scritto dell'altra Parte prima di utilizzarne il nome, il logo e/o qualsiasi altro segno distintivo, in qualunque pubblicità relativa al Progetto.
16.2 Non è consentito l'utilizzo del nome, del logo e/o qualsiasi altro segno distintivo di una Parte per attività pubblicitarie/commerciali che non rientrano nelle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 17

17.1 Il presente Protocollo costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito all'oggetto del Protocollo stesso e sostituisce ed annulla qualsiasi altro accordo, contratto o consenso verbale o scritto tra le Parti in merito a tale oggetto.
Il presente Protocollo potrà essere modificato solo mediante atto scritto concordato tra le Parti. Ogni atto contrario sarà considerato come nullo e mai avvenuto.

17.2 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Protocollo dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l'invalidità o non eseguibilità di tale disposizione non si estenderà alle altre disposizioni del Protocollo che manterranno pieno vigore ed efficacia.

Articolo 18

18.1 Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.
18.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo, le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione delle stesse.
18.3 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo, non risolvibili mediante bonario

componimento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

Articolo 19

19.1 Il presente Protocollo è prodotto in 1 (un) unico originale in formato elettronico e viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale.
19.2 Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.
19.3 Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa DPR 642/1972, con onere a carico di FPUCBM. Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

Articolo 20

20.1 Ogni clausola del presente Protocollo è stata integralmente negoziata e condivisa dalle Parti e pertanto le medesime si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione

Si Allega:

1. Convenzione;
2. Convenzione Operativa.

Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
Il procuratore e Responsabile Operativo della Ricerca
Dott. Gianfilippo Capriotti
Firma digitale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott Antonio Lorenzo Spano
Firma digitale